

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Emanuele CALAIÒ e della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE CALAIÒ, al momento dei fatti tesserato per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver presentato domanda di ammissione al corso "Direttori Sportivi" di cui al C.U. n. 53 del 01/08/2019 del Settore Tecnico, pur nella consapevolezza di non poter essere ammesso al corso, così come indicato all'art. 10 del citato Comunicato Ufficiale, in quanto colpito dalla sanzione della squalifica superiore a 90 giorni comminata nella stagione sportiva 2018/19. Fatto commesso nel luogo e nella data di presentazione della domanda di ammissione al corso;

U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicati al momento di commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele CALAIÒ e dal Sig. Luciano Corradi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Emanuele CALAIÒ e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina